Il (non molto) lungo cammino dei farmacisti verso l'atto medico.

L'articolo 60, introducendo alcune modifiche al D.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, è finalizzato ad ampliare la gamma di servizi erogabili dalle farmacie ai sensi del citato provvedimento.

In tal senso il comma 1 dispone una serie di modifiche al comma 2 dell'articolo 1 del D.lgs. n. 153/2009, consentendo alle farmacie ed ai farmacisti, tra l'altro: di dispensare per conto delle strutture sanitarie non solo i farmaci, ma anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti (lett. a); di eseguire le prestazioni analitiche di prima istanza anche se non rientranti nell'ambito dell'autocontrollo (lett. b); di somministrare nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni i vaccini rientranti nel Piano di prevenzione vaccinale (non soltanto quindi, come a normativa vigente, quelli antiinfluenzali e anti SARS-COV 2), oltre che di effettuare (come già attualmente previsto) test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (lett.c); di effettuare test diagnostici decentrati per il contrasto all'antibiotico-resistenza ai fini dell'appropriatezza prescrittiva; di effettuare servizi di telemedicina nel rispetto dei criteri indicati nelle linee guida nazionali (lettera d). Viene infine consentito ai cittadini di operare in farmacia la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale (lettera e).

Il comma 2 specifica che sono a carico degli utenti le prestazioni erogate dalle farmacie riguardanti la somministrazione di vaccini, l'effettuazione di test per il contrasto all'antibiotico-resistenza, l'effettuazione di servizi di telemedicina e l'effettuazione di test di screening per l'individuazione del virus dell'Epatite C (lettere da e-quater ad e-septies dell'articolo 1, comma 2, del citato D.lgs. 153/2009.

Vediamo di riassumere come si è giunti a ciò.

1. Era pre-pandemia: fino ad allora era vietata la vaccinazione da parte di un farmacista in assenza di un medico ed eventualmente in IIPP che lo coadiuvasse; per contro, era vietato al medico l'esercizio della propria professione in farmacia.
2. Ordinanza della Regione Lazio del 1-10-20: permetteva la somministrazione del vaccino antiinfluenzale da parte di farmacisti, nelle farmacie
3. Comma 471 legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) è consentita la somministrazione di vaccini nelle farmacie sotto la supervisione di medici eventualmente coadiuvati da infermieri
4. DL 22-3-2021 (c.d. "Decreto Sostegni"): consente in via sperimentale la somministrazione di Vaccini anti Covid 19 nelle farmacie, da parte di farmacisti, senza la supervisione di un medico. Veniva demandata la stipulazione di specifici accordi con le OOSS delle farmacie la gestione delle modalità operative della somministrazione, in accordo con l'Ordine Professionale (e si parlava di: consenso informato, requisiti minimi strutturali, misure a garanzia della sicurezza)
5. 29.3.2021: Accordo quadro fra Governo, Regioni, Federfarma e Assofarm per la somministrazione in farmacia di vaccini anticovid (su base volontaria), con inserimento di queste attività fra le funzioni assistenziali nelle farmacie previste dal D.lgs. 153/2009 (c.d. "Farmacie dei Servizi")
6. Legge 52/2022: inserisce all'art.1 comma 2 del D.lgs. 153/2009 la lett. e-quater, ovvero "la possibilità di somministrare da parte di farmacisti *opportunamente formati*, i vaccini anti-SARS Covid 19, nonché antinfluenzali su pazienti *maggiorenni e con pregressa somministrazione di analoghi vaccini"*.
   Il tutto in apposite strutture anche *esterne* alle farmacie.

7. 28.7.2022: firma del Protocollo di Intesa fra Governo Regioni Provincie Autonome, Federfarma e Assofarm che definisce le modalità di coinvolgimento su base volontaria dei farmacisti territoriali per la somministrazione di vaccini anticovid + antinfluenzali nonché dei relativi test diagnostici (tamponi). Vengono definiti come devono essere svolti i processi vaccinali, ovvero accoglienza e accettazione; counselling; anamnesi e raccolta del consenso; ricostituzione del vaccino; somministrazione; periodo di osservazione. Con in più l'obbligo di fornire supporto di emergenza in caso di reazione anafilattica (compreso uso di adrenalina i. m.).
   Il tutto, sempre su pazienti maggiorenni, già in precedenza vaccinati.

Con la nuova Legge, cade l'obbligo della maggiore età (ora 12 anni) e delle precedenti vaccinazioni; si estende tale potestà ad un numero ben maggiore di vaccinazioni; si obbliga (permette?) l'esercizio in strutture all'uopo autorizzate (come gli studi medici!); il tutto *al momento* grazie alla frequentazione di due consecutivi corsi online organizzati dal Ministero.

Alcune considerazioni:

La somministrazione di vaccini è da sempre considerato *atto medico*; o nel caso avvenga da parte di un IP o analoga figura *atto sanitario* (ovvero un atto compiuto su prescrizione e sotto supervisione di un medico).

La raccolta del Consenso Informato è parimenti atto di esclusiva competenza del medico.

Il profilo Professionale del Farmacista, il suo curriculum di studi e il suo Codice di Deontologia Professionale, *non prevedono nella più assoluta delle maniere* che il farmacista possa compiere tutti quegli atti che con un costante lavorio legislativo sotto traccia, in epoca di dramma pandemico, oggi si appalesa compiutamente nell'art.68 della Legge 182.

Tale carenza si pretende sanata dalla fugace frequentazione di due "corsetti" ministeriali online.

Le effettuazioni di atti medici/sanitari prevede la obbligatorietà di una polizza RC: la quale a sua volta non può prescindere da una abilitazione professionale.

Auguriamo ad ogni farmacista che intenda aderire alle pratiche che la Legge ora gli permette, che non accada mai alcun evento avverso (perché esistono!): la Legge 182 potrebbe rivelarsi ben misera foglia di fico a protezione da effetti penali e/o civili anche gravosi.

Gianluca Davoli

Odontoiatra – Iscr. Albo di Reggio E. n.1
Master in Odontologia Forense
Presidente della Commissione Albo Odontoiatri
(Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Reggio E.)
Vice Presidente Dipartimento Regionale ANDI Emilia- Romagna
CTU presso il Tribunale di Reggio Emilia